



CARO MATERIALI - PUBBLICATO IN G.U. IL D.M. MIT N.16 DELL'1.02.2023_ACCESSO AL "FONDO PER LA PROSECUZIONE OPERE PUBBLICHE" PER LAVORI ESEGUITI ANNO 2023

Posted on 7 Marzo 2023



Category: [Opere pubbliche](#)

E' stato pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n.55 del 6 marzo 2023](#) il **Decreto Ministeriale n. 16 del 1.02.2023**, firmato in pari data dal Ministro delle Infrastrutture ha introdotto, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 458, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197 ([Legge di Bilancio 2023](#)), **le modalità di accesso** da parte delle Stazioni Appaltanti alle risorse di cui al **"Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche"** di cui all'art.7, comma 1 del D.L. n. 76/2020 (cd. *Decreto Semplificazioni*), richiamato dall'articolo 26, comma 4, lettera a) del D.L. n. 50/2022 (cd. *Decreto Aiuti*).

Come si ricorderà, la Legge di bilancio 2023, con l'art. 1, comma 458, ha innovato l'art. 26 del *Decreto Aiuti*, introducendo il *comma 6-quater* il quale prevede da parte della S.A. di poter accedere al suddetto fondo per lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2023.

In particolare il succitato Decreto individua le risorse stanziare all'occorrenza che faranno leva sulla dotazione del **Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche** (istituito con il *Decreto Semplificazioni*, D.L. 76/2020) incrementate di 1,1 miliardi per il 2023 e di 500 milioni per il 2024. Individua poi le opere per cui potranno essere inviate le richieste di accesso.

Si tratta degli appalti di lavori e accordi quadro con scadenza delle offerte scaduta entro il 31 dicembre 2021 e degli interventi aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al maxi-fondo per le opere indifferibili (interventi PNRR e PNC).

In entrambi i casi, le risorse di cui al predetto fondo potranno essere richieste per compensare i maggiori costi relativi alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Sono inclusi anche gli appalti gestiti da Anas e Ferrovie nel caso in cui non siano stati applicati prezzari regionali aggiornati.

Ambito di applicazione D.M. n.16/2023

Le disposizioni relative al "Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche" si applicano alle ipotesi previste dall'art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, così come modificato dalla legge di Bilancio n. 197 del 29 dicembre 2022, e in particolare:

- **agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro** di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021**, relativamente agli **stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate** dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal **1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**;
- **agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro** di cui al citato articolo 54 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, **aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022** (c.d. *Fondo opere indifferibili*), con riferimento alle **lavorazioni eseguite o contabilizzate** ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, **dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023**;

- **agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro** di lavori di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo **Ferrovie dello Stato**, dell'**ANAS S.p.A.** e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell'articolo 26, comma 2, del presente decreto-legge n. 50 del 2022;
- **ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.A.** in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle **lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023**.

Modalità e procedura di accesso al Fondo D.M. n. 16/2023

Le domande di accesso al Fondo dovranno essere presentate per via telematica tramite la piattaforma gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo web <https://adeguamentoprezzi.mit.gov.it>, all'interno di quattro finestre temporali individuate tra il 1° aprile 2023 e il 31 gennaio 2024.

Oggetto dell'istanza di accesso al Fondo D.M. n. 16/2023

Nella domanda devono essere precisati alcuni dati chiave relativi al progetto tra cui il «*calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all'importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e visto dal responsabile unico del procedimento*» e «*l'entità delle lavorazioni effettuate, con l'indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure*». Oltre, ovviamente «*l'entità del contributo richiesto*».

Tempi per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo D.M. n. 16/2023

Sono previste quattro finestre temporali in cui si potranno anticipare le richieste:

- I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
- II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;

- IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Tempi esitazione istanze di accesso al Fondo D.M. n. 16/2023

Il Ministero esaminerà le istanze secondo la seguente tempistica:

- entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
- entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
- entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
- entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Sulle domande, il Mit deciderà «cumulativamente» e secondo l'ordine di presentazione delle istanze, quindi la tempestività di affaccio sulla piattaforma assumerà un ruolo chiave.

